



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 128/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 23 febbraio 2018 (prot. n. 13127) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere Claudio Cia per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione provinciale in relazione alla pubblicazione *«sul sito ufficiale dell'ufficio Stampa della Provincia [...] del comunicato stampa n. 248 avente titolo “Nucleo elicotteri. Il Presidente Rossi: rispettiamo chi salva vite umane” [...] il comunicato ripreso anche sul sito della Giunta della Provincia [...]»*. In particolare il Comitato, nel rilevare che *“il Presidente Ugo Rossi ha ritenuto indispensabile la diffusione del comunicato stampa*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

come doverosa assunzione di responsabilità personali attinenti alla sua carica”, ha proposto l’archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 22 febbraio 2018, con la quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *“la questione del Nucleo elicotteri sollevata dal Consigliere Cia in una interrogazione è stata veicolata mediaticamente attraverso una conferenza stampa che lo stesso Consigliere ha convocato [...] determinando un impatto politico immediato”;*
- *“in tale contesto, l’attribuzione di dichiarazioni in prima persona e non genericamente in capo alla pubblica amministrazione, si sostanzia come precisa assunzione di responsabilità”;*
- *“mi sono sentito in dovere di intervenire personalmente [...] attraverso gli strumenti pubblici a disposizione dell’istituzione che ho l’onore di rappresentare ... per queste ragioni credo sia indispensabile valutare il contesto complessivo nel quale è avvenuta la comunicazione in oggetto, contesto che esige una reazione personale e immediata”;*

PRESA VISIONE della pagina del sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, in cui risulta pubblicato, in data 13 febbraio 2018, nella sezione Ufficio Stampa, il comunicato *“Nucleo elicotteri. Il Presidente Rossi: rispettiamo chi salva vite umane”*, ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, del comunicato *“Nucleo elicotteri. Il Presidente Rossi: rispettiamo chi salva vite umane”* è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione del predetto comunicato sul sito dell'ente ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili al Presidente della provincia Ugo Rossi, unitamente all'utilizzo del logo dell'ente, rende il materiale informativo pubblicato dall'ente non conforme al requisito di impersonalità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RAVVISATA, pertanto, non rispondenza della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della notizia oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento in ordine all'indispensabilità della *diffusione* del comunicato stampa in questione *“come doverosa assunzione di responsabilità personali attinenti alla sua carica”*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla Provincia Autonoma di Trento di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di un giorno, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, del comunicato *“Nucleo elicotteri. Il Presidente Rossi: rispettiamo chi salva vite umane”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco- 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Trento e al Comitato Provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi